



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/98/SR14/C10

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 15-9-2016.....



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA (UE) 2015/412 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/18/CE
PER QUANTO CONCERNE LA POSSIBILITÀ PER GLI STATI MEMBRI
DI LIMITARE O VIETARE LA COLTIVAZIONE DI ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) SUL LORO TERRITORIO**

Punto 14) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime intesa sullo schema di decreto legislativo in materia di OGM e formula le raccomandazioni di cui all'allegato testo a fronte.

Roma, 15 settembre 2016

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO

“Attuazione della direttiva (UE) 2015/214, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio”



ARTICOLI CONTENUTI NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO	PROPOSTE DI MODIFICA (in grassetto)
<p style="text-align: center;">ART. 26 quater <i>(Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale)</i></p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, e motivate in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico. <p>2. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera g), che non può essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione di rischio ambientale effettuata a norma della direttiva 2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento</p>	<p>1. Idem</p> <p>2. Idem</p>

(CE) n. 1829/2003.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di misure, unitamente ad una relazione in cui sono illustrate le motivazioni. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa tempestivamente tutte le altre regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle proposte di misure pervenute.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuta le proposte di misure, sentiti il Ministero della salute e l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, nonché, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), il Ministero dello sviluppo economico. Ove Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano segnalino situazioni riconducibili anche al fattore di cui al comma 1, lettera g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'esito delle valutazioni a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che, entro trenta giorni, trasmettono al Ministero medesimo il testo definitivo delle proposte di misure, tenendo conto delle suddette valutazioni e del parere vincolante del Ministero dell'interno.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione può essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.

6. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5:

a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;

b) è vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 3 nelle aree alla quali tali misure sono riferite;

c) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al presente articolo, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b) nonché l'autorità, di cui all'articolo 35-bis, comma 4,

3. **Ai fini dell'adozione delle misure di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su istanza di una o più regioni o province autonome, richiede alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la proposta di misure che limitano o vietano, su parte o tutto il rispettivo territorio, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM. La proposta è trasmessa entro sessanta giorni corredata da una relazione in cui sono illustrate le motivazioni addotte.**

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuta le proposte pervenute e predispone una proposta unitaria di misure che tiene conto anche delle motivazioni e dei fattori imperativi di interesse e competenza statale: a tal fine la proposta è predisposta acquisito il parere vincolante del Ministero dell'interno con riguardo alle motivazioni di cui al comma 1, lettera g) e sentiti il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo alle motivazioni di cui al comma 1, lettera b) e il Ministero dello sviluppo economico con riguardo alle motivazioni di cui al comma 1, lettera d).

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **previa acquisizione del parere tecnico delle Regione e delle Province autonome**, trasmette alla Commissione europea la **proposta unitaria di misure corredata** delle motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione può essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, di cui alla parte c) della direttiva 2001/18/CE.

6. Idem



<p>competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.</p> <p>7. Trascorso il termine di cui al comma 6, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera <i>d</i>), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera <i>g</i>), con il Ministro dell'interno, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Dette misure possono essere adottate nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>8. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiali di moltiplicazione i OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima della data della comunicazione di cui al comma 5.</p> <p>9. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonché le regioni e le province autonome pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali.</p>	<p>7. Trascorso il termine di cui al comma 6, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera <i>d</i>), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera <i>g</i>), con il Ministro dell'interno, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Dette misure possono essere sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle eventuali osservazioni ricevute dalla Commissione europea rese note alle Regioni e alle Province autonome.</p> <p>8. Sopprimere</p> <p>9. Idem</p>
<p>ART. 26-sexies (<i>Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti</i>)</p> <p>1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, adottano nelle zone di frontiera del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere nel territorio degli Stati limitrofi, tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della comunicazione di detti provvedimenti alla Commissione europea.</p> <p>2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni</p>	<p>Art.26-sexies</p> <p>1. Idem</p> <p>2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni</p>



previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni geografiche, può darne comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che informa lo Stato confinante in cui la coltivazione degli OGM è vietata. Se lo Stato limitrofo ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di adottare i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM nelle zone di frontiera delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa tale divieto nonché l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 35-bis.

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui si coltivano OGM adottano, nelle rispettive zone di confine, i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, tenendo conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza.

previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni geografiche, ~~può darne~~ **ne da** comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che informa lo Stato confinante in cui la coltivazione degli OGM è vietata. Se lo Stato limitrofo ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di adottare i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Idem

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui si coltivano OGM adottano, nelle rispettive zone di confine, i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, tenendo conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e, nel rispetto del principio di coesistenza e dandone comunicazione **al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni confinanti.**

5. **Se la regione o provincia autonoma in cui si coltivano OGM, ritiene che i provvedimenti di cui al comma 4 siano superflui alla luce delle particolari condizioni geografiche, ne da comunicazione all'autorità nazionale competente previa intesa con le regioni o le province autonome confinanti interessate.**

